

Associazione dei Comuni di:

**SAN PANCRAZIO SALENTINO, CELLINO SAN MARCO,
ERCHIE, SAN DONACI e TORRE SANTA SUSANNA.**

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

**per il funzionamento della Commissione Locale
per il Paesaggio e per i procedimenti di V.A.S. e
di V.I.A. in forma associata.**

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del

Art. 1

Costituzione

1. È costituita in forma associata tra i Comuni di San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Erchie, San Donaci e Cellino San Marco la Commissione Locale per il Paesaggio, per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di seguito denominata per brevità "Commissione", istituita ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.r. n.20/2009, come modificata dalla L.R. 28/2016.
2. La Commissione costituisce l'organo collegiale di consulenza tecnica dell'Associazione dei Comuni di cui all'art. 1, in materia di tutela paesaggistico – ambientale e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza esercitando la delega di cui all'art. 7 della stessa L.R. 20/2009 e s.m.i., così come successivamente confermata dalla Giunta Regionale con appositi atti.
3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Erchie, San Donaci e Cellino San Marco, in provincia di Brindisi.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1° della L.r. n.34/2014 e 7 della L.r. n.20/2009, le funzioni delegate in materia paesaggistica sono esercitate da un ufficio unico e comune agli enti associati *istituito presso l'Ente capofila*.

Art. 2

Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.r. n.20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
2. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime pareri obbligatori e non vincolanti in relazione ai procedimenti:
 - di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'art. 10 della LR20/2009 per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
 - di autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 8 della L.r. n.20/2009, come modificata dalla L.R. 28/2016.
 - di autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT/P ai sensi dell'art. 106 delle NTA del PPTR;
 - nei procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.r. n. 44/2012 per piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché nei procedimenti di VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di cui sopra, previa convocazione del componente aggiuntivo esperto per i procedimenti di VAS.

3. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di *pareri facoltativi e non vincolanti* su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti, altresì, dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
4. La Commissione può inoltre:
 - a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e archeologica.
5. La commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.

Art. 3

Composizione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque componenti e dagli eventuali membri supplenti *selezionati dall'ente capofila* a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti, di cui almeno quattro in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno quinquennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali, dei quali un laureato in Ingegneria o architettura esperto in materia di VAS e VIA.
2. Si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure professionali:
 - tutela paesaggistica, pianificazione territoriale, esperto in materia di VAS e VIA – ingegnere o architetto;
 - storia dell'arte e dell'architettura – architetto;
 - scienze agrarie e forestali - agronomo – forestale;
 - scienze della terra e geomorfologia – geologo;
 - tutela delle zone di interesse archeologiche (art. 142 co.1 lett. m del codice e art. 75 co. 3 NTA PPTR) e delle aree a rischio archeologico (art. 76 co. 2 lett. C NTA del PPTR) – archeologo.

- geometra – con competenze in materia di tutela paesaggistica, (componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale in materia anche appartenente ad altra pubblica amministrazione o iscritto ad un albo professionale).
- 3. Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dall'ente capofila, senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui al precedente art. 2 comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine perentorio di venti giorni previsto per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
- 4. Al RUP è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004 e art. 90 della NTA del PPTR e dell'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, ed in materia di VAS e VIA.
- 5. Al Responsabile Unico del Procedimento, può essere individuato un sub-responsabile del procedimento.
- 6. Considerata la presenza nei territori comunali di aree di cui all'art. 8, comma 2°, lett. c) della L.r. 25.6.2013, n. 17, la Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

Art. 4

Nomina, durata e compensi

1. Il Comune capofila ai fini della nomina dei componenti, si avvarrà di avviso pubblico, i componenti verranno scelti attraverso valutazione dei curricula secondo i criteri da definirsi in apposito avviso pubblico, il cui schema sarà approvato con determinazione del responsabile del settore tecnico del Comune capofila.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comune di San Pancrazio Salentino (BR), Torre Santa Susanna (BR), Erchie (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco. Il Comune di San Pancrazio Salentino, assume la qualifica di Comune capofila.
3. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
4. La Commissione è nominata dal responsabile del Settore Tecnico dell'Ente capofila, ivi compresa anche dei cinque componenti sostitutivi che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o impedimento temporaneo di un componente, svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto ai precedenti articoli.
5. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
6. La commissione per la valutazione dei titoli sarà nominata, dal responsabile del settore Tecnico del Comune di Capofila, tra i tecnici comunali aderenti alla presente convenzione.
7. La durata in carica della Commissione è pari a tre anni, ed i suoi membri possono parteciparvi per non

più di una volta.

8. Alla scadenza del termine, La Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti.
9. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..
11. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro (cinquanta) a seduta giornaliera.

Art. 5

Contenuti dell'Avviso pubblico – Criteri di ammissibili

I Componenti della Commissione locale paesaggio saranno individuati tra soggetti esterni alla Amministrazione, in possesso di idoneo titolo attinente alla categorie disciplinari dal presente regolamento, potranno partecipare alla selezione anche dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in servizio presso le amministrazioni dei Comuni di *San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Erchie, San Donaci e Cellino San Marco*, previa autorizzazione delle amministrazioni di competenza.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata;

Le domande ammissibili pervenute entro i termini verranno valutate considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità, ed il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all'incarico.

Una commissione tecnica composta da cinque dirigenti o funzionari, provvederà all'analisi dei titoli e dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria finale in base ai seguenti criteri:

1. (per i laureati) massimo 10 punti per i titoli di studio di cui:
 - per il diploma di laurea massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di laurea con la formula $P_i = (V_i / 110) \times 5$. Dove V_i è la votazione di laurea conseguita;
 - lode 0,5 punti;
 - Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in riferimento alle funzioni connesse all'incarico: 1,5 punti per il primo titolo, 0,5 punti per il secondo e i successivi titoli.
2. (per il tecnico non laureato) massimo 10 punti per il titolo di studio di cui:
 - per il diploma massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di maturità con la formula $P_i = (V_i / 100) \times 5$. Dove V_i è la votazione di maturità espressa in centesimi;
 - max 1 punto per ogni attestato di partecipazione a specifici corsi formativi in materia di Paesaggio;
3. (per tutti) massimo 25 punti per attività professionale nelle materie attinenti svolta ed ulteriori titoli significativi di cui:

- attività professionale qualificata negli ambiti disciplinari elencati al comma 3 dell'art 1 del presente regolamento nell'ambito della libera professione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti;
- servizio prestato presso pubbliche amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti;
- altri elementi desumibili dal curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non considerati nei punti precedenti "es. esperienza in altre Commissioni Locali del Paesaggio") massimo punti 5.

Art. 6

Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio, svolgere incarichi professionali presso l'Ente delegato e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Ciascun Comune all'atto dell'adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione dovrà garantire che non ricorrono per il proprio Ente le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo, pena la impossibilità di convenzionarsi o la esclusione automatica dalla convenzione siglata.
4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:
 - a. siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - b. siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista;

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.
5. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta di almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 4.

Art. 7

Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art. 6, commi 1° e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente del *Comune/dell'ente capofila*, che provvede, contestualmente, alla

nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art. 8

Convocazione e funzionamento

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le funzioni di sostituto sono svolte dal componente più anziano.
2. La Commissione è convocata dal RUP o dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
3. Entro il termine di cui al comma 2°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
4. La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese, salva diversa occorrenza ad iniziativa dello stesso Comune. Può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal R.U.P. del Comune capofila.
5. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune di San Pancrazio Salentino anche quando è chiamata ad operare per gli altri Comuni convenzionati.
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo richiedente e/o progettista limitatamente per l'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
7. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il R.U.P. cui è demandato il rilascio del provvedimento finale che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto tra i presenti in commissione, di volta in volta individuato dal R.U.P., è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.
8. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell'adunanza della Commissione stessa ed alla consegna del medesimo al Comune di San Pancrazio Salentino che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.
9. Il verbale deve indicare un numero progressivo, il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
10. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
11. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti.
12. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto.
13. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.

14. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
15. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.

Art. 9

Funzioni del R.U.P. paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio del provvedimento finale partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 dell'art. 2 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal Comune Capofila con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico.
3. I comuni partecipanti all'associazione individuano uno o più sub - responsabili del procedimento, ferma restando la competenza del Responsabile Unico deputato al rilascio del provvedimento finale.
4. Il Responsabile del Procedimento ed i sub-responsabili, devono essere in ogni caso, soggetti diversi da quelli cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni in materia di edilizia ed urbanistica.
5. In ipotesi di assenza o impedimento del R.U.P. le relative funzioni saranno svolte da un sub-responsabile di uno dei Comuni aderenti alla Convenzione previa intesa dei relativi sindaci.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
 - b) acquisito il parere della Commissione trasmette ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati all'istanza, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio del provvedimento finale la cui competenza rimane in capo al Comune capofila.
7. Il R.U.P. riceverà un compenso relativamente agli oneri istruttori in materia, vincolato all'esercizio delle relative funzioni delegate, all'implementazione di beni, servizi, alla formazione, trasferite e aggiornamenti strumentali di supporto alla struttura tecnico/amministrativa incaricato. Detto compenso è fissato in € 50,00 (cinquanta) su ciascuna pratica evasa ed € 50,00 (Cinquanta) per ogni singola partecipazione alle sedute effettuate dalla Commissione Locale del Paesaggio.

Art. 10

Rapporti con le strutture organizzative dei Comuni

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.

2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata *dal comune capofila*.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.